

grande patrimonio morale. Gloria della stirpe, mirabile documento del sapere e della preveggenza italiana nei secoli passati e fino ad oggi, le opere pie italiane sono il monumento più insigne della profondità di pensiero e della generosità del cuore della gente nostra.

Il concetto cristiano del beneficiare fu ben compreso dagli avi; tale concetto sarà rispettato finchè il sentimento della carità fraterna albergherà nello spirito umano. Nè si dica che i moderni concetti e apostolati di previdenza soppianteranno l'antico e semplice concetto caritativo. L'uno può, anzi deve, essere d'aiuto all'altro, giammai ucciderlo. (*Approvazioni*).

Cavour nel 1844 occupandosi per ordine dell'in allora ministro dell'Escarena, in un magnifico suo lavoro sulla carità legale, affermava questa verità. Niuno all'infuori dei socialisti che non vogliono riconoscere queste premesse, potrà quindi assistere impassibile allo sfasciarsi, allo stato di vera liquidazione nel quale si trovano le nostre istituzioni di beneficenza.

Non voglio muovere critica ai Governi per non avere, durante la guerra, pensato a porre riparo completo a questo andazzo pericoloso. È doveroso anzi ricordare le diverse provvidenze che si sono studiate ed adottate, specie dal passato Gabinetto, per alleviare le condizioni delle Opere pie.

Ricordo che la crisi economica di guerra colpì in modo specialissimo tutti questi enti che non possono avere a loro disposizione entrate di diritto pubblico (imposte e tasse) ma solo vivono di beni patrimoniali. Specialmente i Ricoveri, di fronte all'aumento fortissimo dei generi di consumo e di tutte le prestazioni, furono colpiti assai duramente.

Il patrimonio immobiliare aumentò, è ben vero, ma raramente si poté usufruire di tale aumento: in molti casi la vantaggiosa alienazione di fondi rustici è stata impedita dall'Opera nazionale per i combattenti che poté acquisire a sé cospicue proprietà terriere di Opere pie a condizioni di favore stabilite dal decreto-legge 16 gennaio 1919, con danno a volte considerevole per il patrimonio di queste ultime.

A questa gravissima situazione economica e finanziaria delle istituzioni pubbliche e di beneficenza, ed in specie di quelle di ricovero e di cura, ha cercato di ovviare lo Stato, accordando ad esse, entro certi limiti, col decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918 il diritto di ottenere dal 1º gen-

naio 1916 a tutto il 1920 a titolo di indennizzo, le spese necessarie al pareggio dei loro bilanci dalle provincie, dai comuni, e dagli altri enti a cui vantaggio era esercitata la beneficenza, o ai quali debbano far carico le spese di assistenza.

Ma di queste disposizioni di favore, non molti istituti di ricovero e di cura si sono avvalsi, anche in considerazione delle difficili condizioni finanziarie degli enti debitori.

Un aiuto più largo e diretto si è accordato, specialmente agli ospedali ed ai luoghi di ricovero, con la concessione di sussidi, a volte cospicui, sul fondo proveniente dalla tassa sui pubblici spettacoli (decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918).

L'erogazione dei sussidi sul fondo suddetto (che ha dato negli ultimi due esercizi finanziari un gettito rispettivamente di circa 20 milioni e 30 milioni) si è fatta con accuratezza su particolareggiate e motivate proposte dei prefetti; ma non è stato possibile spesso assicurarsi della destinazione effettiva delle somme relative all'incremento della beneficenza. In vero, nella maggior parte dei casi, i sussidi sono stati assorbiti per intero dai miglioramenti economici al personale.

Tale inconveniente è derivato principalmente dal fatto che non si sono effettuate le ispezioni periodiche biennali al servizio di beneficenza, previsto dall'articolo 94 del regolamento 1º gennaio 1905 per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904.

Gli ispettori, in vero, avrebbero potuto informare compiutamente il Ministero del fabbisogno finanziario di ogni Opera pia, e vigilare poi a che il sussidio concesso fosse destinato ad incremento della capacità benefica di ogni Istituto.

Per quanto cospicuo, il gettito della tassa sui pubblici spettacoli, dovrebbe tuttavia, per far fronte in modo adeguato ai bisogni della beneficenza, essere accresciuto in modo notevole: a ciò intese provvedere l'ultima legge sul prezzo del pane (27 febbraio 1921) la quale ha destinato a questo scopo il prodotto della tassa sui consumi dei forestieri. Ricordo qui la proposta del collega onorevole Belotti. Sarebbe desiderabile che le modalità di applicazione, di questo tributo fossero sollecitamente concretate e messe in esecuzione.

Malgrado questi aiuti finanziari, la sistemazione delle Opere pie è tuttora assai difficile, a causa specialmente dell'esorbitante spesa di gestione, dei grandi istituti